

## **Cassazione: infortunio sul lavoro, rendita in favore degli ascendenti superstiti**

"Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, ex art. 85 D.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la c.d. "vivenza a carico", la quale è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni: a) il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento; b) la mancanza per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza, concetto, quest'ultimo, che richiama espressamente l'espressione "mezzi necessari per vivere" di cui all'art. 38, comma 1, Cost. I due presupposti sono entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno.". Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29238 del 28 dicembre 2011, ha accolto il ricorso proposto dall'Inail avverso la decisione con cui la Corte d'Appello aveva ritenuto la sussistenza del requisito della c.d. vivenza a carico sul rilievo dell'esistenza di una ragionevole certezza che il lavoratore, morto per infortunio sul lavoro, avrebbe verosimilmente contribuito, nel futuro, con il proprio stipendio al reddito familiare. Per quanto riguarda l'apporto economico del de cuius - si legge nella sentenza - la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ferma nell'escludere la necessità che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, richiedendosi tuttavia che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza e ritenendo sufficiente ad integrare il suddetto requisito anche l'esistenza di un solo contributo conferito dal lavoratore, poi deceduto, ai propri ascendenti, quando questo, tuttavia, sia idoneo ad esprimere la prospettiva di una futura continuità. I Giudici di legittimità affermano che, nel caso in esame, il giudice di merito ha fondato la propria decisione, con riguardo all'esistenza del requisito del pregresso apporto economico del de cuius, sulla base della mera possibilità che un contributo economico, mai ricevuto dall'ascendente, avrebbe potuto esserlo in futuro, ciò senza alcun riscontro effettivo del fondamento di tale presunzione, non essendo stato individuato alcun elemento da cui si potesse desumere, in termini di ragionevole probabilità e non di mera possibilità, l'esistenza di tale prospettiva e non potendo la stessa ritenersi presunta in via astrattamente ipotetica poichè la legge richiede che il lavoratore, poi defunto, abbia contribuito "in modo efficiente", ovvero concreto e efficace, al mantenimento del superstite privo di mezzi autonomi.

(05/01/2012 11:00 - Autore: L.S.)

## **Cassazione: dire alla moglie "ti ammazzo" è reato**

Anche se nel corso delle liti fra marito e moglie può scappare qualche parola di troppo è bene sapere che in certi casi si rischia di commettere reati. Il marito che dice ad esempio alla moglie "ti ammazzo" anche se non passa e di fatto commette comunque reato di minaccia. A dirlo è una recente sentenza (46542/2011) con cui

la quinta sezione penale del Palazzaccio ha rigettando il ricorso di un uomo che era stato condannato dal Tribunale di Roma per diversi reati tra cui la minaccia in danno della moglie. Ricorrendo in cassazione l'uomo aveva sottolineato che il reato di minaccia non si potesse ritenere integrato per l'impossibilità che la sua frase potesse ingenerare nella vittima il timore del male prospettato. Gli Ermellini hanno respinto il ricorso e in proposito stabilito che, quanto all'espressione usata, la sua rilevanza penale, a norma dell'art. 612 c.p., è determinata dalla configurazione della minaccia come reato di pericolo per la sua integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel destinatario, menomandone potenzialmente, secondo un criterio di medianità riecheggiante le reazioni della donna e dell'uomo comune, la sfera di libertà morale. Per suddetti reati, infatti, non è richiesto che il bene (la vita del minacciato) sia realmente leso, ma è sufficiente che il male prospettato possa semplicemente incutere timore al destinatario. E non c'è dubbio che, di fronte alla minaccia di una morte (sebbene la minaccia sia solo verbale), la reazione di una persona comune sia quella di sentirsi potenzialmente limitata nella propria sfera di libertà morale.

(07/01/2012 10:00 - Autore: Luisa Foti)

### **Cassazione: lavoratore in mobilità con nuova relazione può ridurre il mantenimento alla ex**

Tempi di crisi. Aumentano i lavoratori in mobilità. E' c'è anche chi deve far fronte agli impegni economici che nascono da una nuova relazione stabile. Cosa fare allora se il mantenimento alla ex è diventato troppo oneroso? Ce lo spiega la corte di Cassazione. Il lavoratore in mobilità con nuovo legame stabile ha diritto a una riduzione dell'assegno di mantenimento versato all'ex. Ciò che conta infatti è la nuova situazione lavorativa del coniuge obbligato e la parallela nuova situazione familiare con gli obblighi in capo a lui appena sorti in conseguenza della stabile relazione e del figlio che gli era nato. La decisione della prima sezione civile della corte (sentenza n. 26771, depositata il 13 dicembre 2011). In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due coniugi e con sentenza definitiva, aveva determinato la misura dell'assegno divorzile includente la parte relativa al mantenimento del figlio maggiorenne. La somma era stata ridotta rispetto a quanto in precedenza stabilito in sede di separazione. La donna in appello aveva chiesto una nuova determinazione dell'assegno divorzile ma la Corte di Appello di Bari aveva rigettato le richieste. Rispetto all'originaria situazione economico sociale riconosciuta dalle parti con gli accordi di separazione, si era verificata una novità, negativa per l'ex marito, costituita dalla sua messa in stato di mobilità. La Corte di Appello considerava pertanto corretta la decisione del primo giudice della riduzione del 10% della somma originariamente fissata negli accordi di separazione. Contro questa sentenza ricorreva per cassazione la donna e, in riferimento alla violazione dell'articolo 132 co. 2, cpc, nonché dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice (dalle quali sarebbe derivata, secondo l'ex moglie, la nullità della sentenza impugnata, in quanto la misura dell'assegno, che il giudice di secondo grado non ha motivato ma invece ha richiamato puramente e semplicemente la

sentenza di secondo grado senza fornire una sua propria motivazione con riferimento alle necessità istruttorie poste dall'appello), la Corte ha spiegato che "la sentenza impugnata non si è limitata, come sostiene la ricorrente, a richiamare la sentenza del primo giudice. Essa infatti dopo aver ritenuto puntuale la motivazione del primo giudice che ritiene di fare propria, precisa, con grande sintesi ma con altrettanta precisione, il punto relativo al contrasto tra le parti dovuto alla diminuzione dell'assegno del 10%, menzionando le circostanze che, a suo avviso condivisibilmente, il primo giudice aveva valorizzato. Ovvero la nuova situazione lavorativa (dell'ex marito) e la parallela nuova situazione familiare con gli obblighi in capo a lui appena sorti in conseguenza della stabile relazione e del figlio che gli era nato. Ne deriva che la motivazione, che ribadisce la decisione del primo giudice di ridurre l'assegno rispetto alla misura fissata in sede di separazione, e l'affermazione della non proponibilità di domande estranee al petitum originario in quanto irrualmente o tardivamente presentate, sostiene adeguatamente la decisione di rigettare l'appello".

(04/01/2012 11:30 - Autore: Luisa Foti)

### **Cassazione: niente attenuanti al 'palo'. Il suo non è un ruolo marginale.**

Anche il "palo" ha un ruolo importante quando si compie un rapina e il suo contributo non può essere considerato di minima importanza. E così la cassazione, in tema di applicazione delle attenuanti generiche, con sentenza 46588, depositata il 15 dicembre 2011, ha escluso l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione all'azione criminosa (art. 114 c.p.) per la condotta del coimputato di rapina aggravata (art. 628 c.p.) pure laddove quest'ultimo si sia limitato a fare prima da "palo" e poi da autista al complice che ha materialmente aggredito la vittima. Secondo gli Ermellini, infatti, è da escludersi che il ruolo svolto nell'azione criminosa possa ritenersi marginale dal momento che la condotta incriminata ha garantito prima il buon esito della rapina e poi l'impunità dei responsabili attraverso la fuga. Deve, parimenti, escludersi, nel caso di specie, la configurabilità delle attenuanti generiche, sul rilievo che i correi si sono limitati a offrire alla parte offesa il risarcimento del danno mentre avrebbero dovuto offrire spontaneamente la restituzione della somma rapinata che risulta invece recuperata dalle forze dell'ordine. La sentenza in oggetto è l'esito del ricorso di due malviventi che avevano derubato una farmacia, uno facendo il palo in modo da non interrompere l'azione criminosa del suo complice. La Cassazione, ha quindi precisato che, in merito al contributo del "palo", l'articolo 114 del codice penale (contributo di minima importanza), può applicarsi soltanto nell'ipotesi in cui il correo incide sul risultato finale dell'impresa criminosa in modo poco rilevante e dunque senza vere e proprie conseguenze pratiche: non è corretto, quindi affermare che la rapina si sarebbe comunque compiuta senza il contributo della sentinella dal momento che, invece, chi ha quel ruolo consente al complice di mettere a segno il colpo. Anche mettendosi alla guida dell'auto che serve per fuggire si compie un altro atto decisivo perché funzionale a garantire l'impunità dell'azione criminosa.

(08/01/2012 11:00 - Autore: Luisa Foti)

## **Cassazione: non è licenziabile dipendente di compagnia telefonica che attiva tariffe promozionali su schede di parenti e amici**

"Il giudice di merito deve valutare la congruità della sanzione espulsiva tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo sia alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, che all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia.". E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29628 del 2011 esaminando il ricorso proposto da una Compagnia telefonica che aveva licenziato un proprio dipendente - per violazione del divieto di attivazione di tariffe telefoniche promozionali su schede di utenze personali o riconducibili a parenti ed amici - e che si era vista rigettare l'impugnazione proposta al Giudice d'Appello il quale riteneva sproporzionata la sanzione espulsiva in relazione al comportamento contestato. Secondo il giudice di merito non esisteva una regola aziendale, conosciuta dai dipendenti, che indicasse i tipi di attivazione vietati ed i soggetti destinatari del divieto, tanto che la condotta oggetto di censura era stata solo vagamente delineata con la lettera di contestazione; la condotta contestata non rientrava, del resto, in nessuna delle categorie di comportamenti cui il ccnl ricollegava la sanzione del licenziamento senza preavviso. La Corte riteneva, dunque, che il comportamento del lavoratore non fosse caratterizzato da connotati tali da far ritenere che la sua realizzazione avesse fatto venir meno il rapporto fiduciario tra le parti. Il giudice d'Appello - affermano gli Ermellini - si è attenuto a tali principi, procedendo alla valutazione del comportamento tenuto dal lavoratore, così giungendo alla conclusione della mancanza di proporzionalità, non sottraendosi, ai fini di un esauriente esposizione degli elementi di convincimento, all'analisi dell'art. 48 del contratto collettivo, traendo proprio dalla valutazione del suo contenuto significativi elementi logici a favore del giudizio di non proporzionalità.

(06/01/2012 10:00 - Autore: L.S.)

## **Cassazione: l'obbligo di mantenere il figlio naturale sussiste anche prima del riconoscimento**

In tema di mantenimento del minore, con la sentenza n. 26772, depositata il 13 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sorge dal momento della nascita e non dal riconoscimento dello status di figlio naturale. In primo grado, la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla madre di una minore era stata respinta. I giudici di Appello affermavano poi che il diritto al rimborso delle spese sostenute spettanti al genitore che ha allevato il figlio nei confronti dell'altro genitore, soggetto alla prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile, non è utilmente esercitabile se

non dal giorno del riconoscimento del minore ovvero del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione naturale. Investita della questione, la Corte (richiamando Cass. 23596/2006) ha invece precisato che "nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto quindi a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene tuttavia meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, che sorge dalla nascita del figlio. Insomma il diritto di questi ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale. Esso sorge con la nascita giacché è responsabilità che consegue ad una situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica. Il genitore che ritarda il suo doveroso riconoscimento, financo al punto da far intervenire il giudice, non può allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso".

(05/01/2012 10:00 - Autore: Luisa Foti)